

TI_GERICHTE 52.2011.320 vom 21. September 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-09-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2011.320

FR: TI_GERICHTE 52.2011.320 du 21 septembre 2011

IT: TI_GERICHTE 52.2011.320 del 21 settembre 2011

Regeste

Revoca di un permesso di domicilio

Erwägungen

E. 1

la validità del permesso di domicilio a suo tempo stabilita a suo favore è decaduta .

E. 2

D eve lasciare il territorio svizzero non appena avrà scontato la condanna prevista.

E. 2.3

Ne discende che le censure di ordine formale sollevate dall'insorgente vanno integralmente respinte.

E. 3

Giusta l'art. 63 cpv. 1 LStr, il permesso di domicilio può essere revocato - tra l'altro - se sono adempite le condizioni di cui all'art. 62 lett. b LStr, cioè se lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata (lett. a) oppure se ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett. b). Per giurisprudenza, una pena detentiva - sospesa o da espiare - è di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno (DTF 135 II 377 consid. 4.2 pag. 379 segg.; STF 2C_515/2009 del 27 gennaio 2010 consid. 2.1). Una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici è per contro data, in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (art. 80 cpv. 1 lett. a OASA). Vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero in questione porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici (art. 80 cpv. 2 OASA). Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l'art. 63 cpv. 1 lett. b LStr non prevede che la minaccia per l'ordine pubblico debba necessariamente essere concreta e attuale per poter revocare un permesso di domicilio sulla base di questa disposizione . Tale condizione è prevista solo nell'ambito dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone del 21 giugno 1999 (ALC, RS 0.142.112.681), che non è evidentemente applicabile alla presente fattispecie, l'insorgente non essendo cittadino comunitario. 4. 4.1. Come accennato in narrativa, durante il suo soggiorno in Svizzera RI 1 ha interessato le nostre autorità amministrative e giudiziarie penali. Il 16 agosto 2005, il Procuratore pubblico lo ha condannato a una multa di fr. 1'000.- per falsità in certificati (per avere, al fine di migliorare la propria situazione, fatto uso di licenze di condurre e del permesso di guida internazionale, rilasciate a suo nome dalla Repubblica della Guinea e risultate contraffatte

ad un controllo di polizia avvenuto il 26.2.2005) e circolazione senza licenza di condurre (per avere, il 26.2.2005, durante gli anni 2003 e 2004 e nel gennaio-febbraio 2005, ripetutamente circolato con autovetture non meglio precisate ed il 26.2.2005 con un furgone, senza essere al beneficio di regolare licenza di condurre). Dal canto suo, con decisione 13 gennaio 2006, confermata dal Presidente della Pretura penale con sentenza 25 agosto 2006, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione gli ha inflitto una multa di fr. 500.- per aver lavorato in proprio dall'1.4.2004 al 14.2.2005 sprovvisto dell'apposita autorizzazione. Inoltre, con sentenza 15 settembre 2010, la Corte delle assise criminali ha condannato - tra gli altri - RI 1 alla pena detentiva di 4 anni e 2 mesi per ripetuta infrazione aggravata alla LStup (siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere autorizzato, nel periodo agosto 2008/16 dicembre 2009, venduto un quantitativo di circa 1'000 gr di cocaina nonché detenuto a scopo di vendita 609,55 gr di cocaina) e ripetuto riciclaggio di denaro (per avere, nel periodo aprile 2004/16 dicembre 2009, ripetutamente compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali per un importo complessivo di fr. 351'451.- e di € 6'000.-, denaro che sapeva o doveva presumere che proveniva da crimini, segnatamente da spaccio di stupefacenti). 4.2. Ritenuto che è stato condannato a una pena privativa di libertà della durata di oltre un anno, il ricorrente adempie già i requisiti per la revoca previsti all'art. 63 cpv. 1 lett. a LStr, motivo per cui non è necessario esaminare se il suo comportamento sia tale da legittimare un provvedimento di revoca del suo permesso di domicilio anche sulla base della lett. b della medesima disposizione. 5. 5.1. Una decisione di revoca di un permesso di dimora o di domicilio si giustifica soltanto se rispetta il principio della proporzionalità. In sostanza, occorre tener conto della gravità della colpa, del tempo trascorso dal compimento di eventuali reati, della durata del soggiorno in Svizzera e degli svantaggi incombenti sullo straniero e sulla sua famiglia in caso di allontanamento (DTF 129 II 215 consid.

E. 3.3

pag. 217; STF 2C_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 2). Se un'autorizzazione di soggiorno è revocata perché è stato commesso un reato, il primo criterio per valutare la gravità della colpa e per procedere alla ponderazione degli interessi è costituito dalla condanna inflitta in sede penale. Conformemente alla giurisprudenza sviluppata in base al diritto previgente, per ammettere la revoca di un permesso di dimora o di domicilio devono essere poste esigenze tanto più elevate quanto più lungo è il tempo vissuto in Svizzera (DTF 130 II 176 consid. 4.4.2 pag. 190 segg.; 125 II 521 consid. 2b). Se un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento, con la comminazione di tale provvedimento (art. 96 cpv. 2 LStr). Nel caso in cui - come nella fattispecie - il provvedimento preso abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101), che consente a un cittadino straniero a determinate condizioni di opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia, occorre inoltre procedere ad un esame della proporzionalità anche nell'ottica di questa norma. In questo senso, va tenuto conto della gravità del reato commesso, del comportamento tenuto nel frattempo, del luogo d'origine dello straniero nonché della sua situazione familiare. Vanno inoltre considerati la durata del rapporto matrimoniale come pure altri elementi (nascita ed età di eventuali figli, conoscenza da parte del coniuge della possibilità che, a causa dei delitti commessi, la coppia non avrebbe

eventualmente potuto vivere in Svizzera). Di rilievo sono infine gli svantaggi che deriverebbero al partner o agli eventuali figli dal fatto di dover, se del caso, seguire lo straniero all'estero (DTF 135 II 377 consid. 4.3.). 5.2. 5.2.1. Come detto (v. supra, consid. 4.1.), da quando ha ottenuto un permesso di dimora nel 2003 a seguito del matrimonio con una cittadina elvetica e fino al suo arresto avvenuto nel dicembre 2009, RI 1 ha violato a più riprese e in maniera sempre più grave l'ordinamento giuridico del nostro Paese. Né il matrimonio né la nascita di suo figlio lo hanno fatto desistere dal continuare a delinquere. In particolare, dall' agosto 2008 al 16 dicembre 2009, egli ha venduto un quantitativo di circa 1 kg di cocaina e ne ha detenuto a scopo di vendita 609,55 gr netti (risultata pura per valori aggirantisi tra il 38 e il 45%) . La Corte delle assise criminali ha considerato grave il reato commesso dall'insorgente, sia dal punto di vista oggettivo che da quello soggettivo, tanto da condannarlo per ripetuta infrazione aggravata alla LStup siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone. Ora, i reati in materia di stupefacenti non vanno sottovalutati, dal momento che toccano un settore particolarmente sensibile dell'ordine pubblico. Rappresentano infatti un pericolo serio e concreto per un interesse fondamentale della società, come la lotta al traffico di droga e al diffondersi del suo consumo, nonché per un bene giuridico essenziale quale la salute pubblica. La protezione della collettività di fronte allo sviluppo del mercato della droga costituisce quindi un interesse pubblico preponderante che giustifica di principio l'allontanamento dalla Svizzera degli stranieri coinvolti in tali traffici, i quali devono pertanto attendersi provvedimenti di questo tipo (DTF 125 II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433 consid. 2c; STF 2A.7/2004 del 2 agosto 2004, consid. 5.1). Il Tribunale penale ha rilevato come il ricorrente, pur non essendo consumatore di stupefacenti, sia passato "in età più che adulta a spacciare cocaina per puro scopo di lucro" , peraltro non curante e dimentico delle importanti responsabilità derivanti dal fatto di essere padre di un figlioletto in tenera età (consid. 9, pag. 40). La Corte penale ha considerato come "il quantitativo globale sequestrato così come il peso dei sacchetti financo contenenti gr. 50 ciascuno di cocaina e il grado di purezza fanno stato di un commercio di cocaina florido e all'ingrosso, non già da spacciatore di strada" (consid. 4, pag. 23). RI 1 si è organizzato in modo tale che, non spacciando per strada a chicchessia, ha potuto condurre a lungo il suo business prima di essere scoperto (consid. 9, pag. 41). "RI 1 ha dato atto che per aumentare il suo utile netto, gli era capitato di tagliare la cocaina con della mannite. Ciò gli permetteva di vendere un maggior quantitativo rispetto a quello comprato. In genere tagliava la sostanza in modo tale da aumentarla di peso del 10 per cento, col che otteneva guadagni maggiori rispetto al prezzo che pagava a I. per l'acquisto. Il suo margine è venuto a costituirsi fino a raggiungere i fr. 21.– per grammo venduto" (consid. 5, pag. 25). Dal profilo soggettivo, la Corte ha ritenuto particolarmente grave per il RI 1, che egli si sia dato al "turpe commercio" e questo benché vivesse in Svizzera "in situazione privilegiata, tanto dal profilo amministrativo dei permessi quanto da quello affettivo" grazie al suo matrimonio con una cittadina elvetica. "Invece di cogliere tale opportunità per migliorare la" sua "integrazione" , egli ne ha "abusato per delinquere nello spregevole campo del commercio di stupefacenti e anche in quello del riciclaggio" (consid. 9, pag. 41). Va osservato che l'azione delittuosa del ricorrente non è lontana nel tempo ed è cessata soltanto a seguito dell'intervento degli inquirenti, avvenuto il 16 dicembre 2009 . Come ha indicato la Corte delle assise criminali, "non fosse intervenuto il provvidenziale arresto, v'è da ritenere che egli avrebbe venduto anche i grammi 609 che nascondeva in cantina" (consid. 9, pag. 40). Nemmeno è da sottovalutare il reato di ripetuto riciclaggio di denaro per un

totale di fr. 351'451.– con una commissione al 5% sulla somma cambiata, tipica a quelle che applicano i riciclatori professionisti, effettuato dal ricorrente sull'arco di oltre 5 anni (sentenza penale, consid.6 pagg. 28 e 35). Con il suo comportamento, egli dimostra pertanto che non vuole o non è in grado di adattarsi all'ordinamento vigente nel paese che lo ospita. Va osservato che nella commisurazione della pesante pena detentiva di 4 anni e 2 mesi inflitta al ricorrente, è già stato tenuto conto della sua sostanziale incensuratezza e che egli ha confessato la sua attività delittuosa (sentenza penale, ad 9, pagg. 41 e 42). Tali aspetti non permettono comunque di minimizzare la gravità della sua colpa. 5.2.2. RI 1, il quale risiede stabilmente in Svizzera dal 2003, è in carcere ormai da circa un anno e mezzo. Dal 6 aprile 2011, giorno in cui il dipartimento gli ha revocato la sua autorizzazione di domicilio, la sua presenza è tollerata in attesa di una decisione definitiva riguardo al suo permesso. In siffatte circostanze, il suo soggiorno nel nostro Paese non può quindi essere considerato ancora di lunga durata. Dal profilo professionale, il ricorrente ha gestito un negozio di oggetti africani dall'aprile 2004 fino all'autunno del medesimo anno, per poi lavorare come commerciante di automobili e accessori indipendente fino alla fine del 2005, senza peraltro notificare all'autorità competente la sua attività svolta in proprio dall'1.4.2004 al 14.2.2005 (v. decreto di multa dipartimentale 13 gennaio 2006, confermato dal Presidente della Pretura penale con sentenza 25 agosto 2006). È ormai dal 1° gennaio 2006, che egli non ha più un lavoro stabile. Come è stato considerato nella sentenza penale del 15 settembre 2010, eloquente è pure il fatto che RI 1 "non ha nullamente profittato della sua privilegiata situazione per almeno trovare un modesto ma onesto lavoro, un lavoro che, da un lato, gli consentisse di lecitamente integrare il salario della moglie e dall'altro di migliorare il suo inserimento nel nostro paese (a partire dalla lingua che ancora, dopo anni, non parla). Alle fatiche di un onesto lavoro ha nettamente preferito i facili guadagni tratti dal riciclaggio e poi dal traffico di cocaina" (consid. 9, pag. 41) . Non si può quindi ritenere che egli si sia perfettamente integrato nel tessuto sociale elvetico, nemmeno dal profilo linguistico e lavorativo. Il fatto inoltre che egli evidenzi di non avere mai chiesto aiuti all'assistenza pubblica, va minimizzato ritenuto che parte degli illeciti guadagni "è stata da lui utilizzata per garantirsi, senza lavorare, un più comodo tenore di vita" (sentenza penale consid. 1, pagg.17 e 18, e consid. 9, pag. 40). Bisogna anche considerare che egli ha vissuto nel suo Paese d'origine per oltre 30 anni e che là abitano ancora i genitori ed i suoi fratelli, oltre ad altri parenti, con cui ha mantenuto contatti regolari e ai quali ha pure inviato del denaro. Un suo rientro in Guinea, di cui conosce la lingua e la cultura, dove ha pure lavorato e si è recato almeno una volta l'anno nel corso degli ultimi anni rimanendovi un mese (sentenza penale, consid. 1 pag. 16 e 18), appare quindi tutto sommato esigibile. Del resto, le difficoltà di adattamento che egli dovrà affrontare una volta giunto in patria sono aspetti del tutto normali che toccano la maggior parte dei cittadini stranieri costretti a rientrare nel proprio Paese d'origine dopo un prolungato soggiorno all'estero. 5.2.3. Meno scontata, nell'ottica dell'esame della proporzionalità del provvedimento, appare invece la definizione del pregiudizio che la sua famiglia (sua moglie D_____ e il loro figlio A_____) subirebbe con il suo allontanamento. RI 1 è sposato con D_____ dal 2003. Dall'istruttoria esperita dal Consiglio di Stato risulta che da quando il marito è in carcere, essa gli ha reso visita unitamente ad A_____ mediamente una volta a mese per 1-1 ½ ora. Sapere se dalla frequenza di tali visite e nonostante la carcerazione del ricorrente si possa concludere che il legame tra i coniugi _____ sia effettivamente vivo ed intensamente vissuto, può qui rimanere aperto. In effetti, anche se lo fosse, appare in ogni caso poco probabile che D_____, che peraltro ha anche un figlio nato da una

precedente relazione, possa trasferirsi in Guinea, dove non ha mai vissuto. Il solo fatto che non si possa pretendere dai membri della famiglia che lascino la Svizzera non costituisce tuttavia un motivo sufficiente per accogliere il ricorso (DTF 120 Ib 129 consid. 4a; cfr. anche DTF 122 II 1 consid. 2). Come ha considerato il Consiglio di Stato (ad I.2, pag. 11), tale conseguenza è unicamente ascrivibile al grave comportamento tenuto dall'interessato, il quale ha iniziato a delinquere già nel 2003 commettendo dei reati sempre più gravi, tali da renderlo indesiderato in Svizzera. Ritenuto che sussistono motivi di ordine e di sicurezza pubblici atti a giustificare la revoca del permesso di domicilio al ricorrente, questi deve in ogni caso sopportare le conseguenze del suo comportamento. Per quanto riguarda il figlio A_____, il quale è nato il _____ 2008, bisogna considerare che egli è cittadino svizzero. Ora, il Tribunale federale si è già pronunciato in merito al diritto di soggiorno in Svizzera, fondato sull'art. 8 CEDU, di un genitore straniero avente la custodia sul figlio cittadino elvetico, precisando i criteri da prendere in considerazione nella ponderazione degli interessi in gioco (DTF 135 I 153 consid. 2.2.2; 135 I 143 consid. 4.1; 127 II 60 consid. 2b; 122 II 289 consid. 3c; STF 2C_2/2009, del 23 aprile 2009, consid. 3; 2C_437/2008, del 13 febbraio 2009, consid. 2.2). L'alta Corte federale ha evidenziato la necessità di tener maggiormente conto d'ora in avanti dei diritti derivanti sia dalla nazionalità elvetica del figlio che dalla convenzione relativa alla Convenzione ONU del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (CDF; RS 0.107). Va comunque precisato che queste disposizioni non conferiscono direttamente un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di soggiorno, ma vanno prese in considerazione nell'ambito della ponderazione degli interessi giusta gli art. 8 n. 2 CEDU e 13 Cost. Per determinare se si possa costringere un figlio svizzero minorenni a seguire il proprio genitore all'estero, occorre quindi tenere conto, oltre all'esigibilità della sua partenza, se esistano segnatamente dei motivi di ordine o di sicurezza pubblici nei confronti dello straniero, ciò che è il caso nella presente fattispecie. A_____ è ancora piccolo e dipendente dai genitori, motivo per cui le difficoltà connesse ad un suo eventuale trasferimento all'estero sarebbero contenute. D'altra parte, la misura presa nei confronti del ricorrente non può certo essere estesa ai suoi familiari, ritenuto che questi ultimi hanno il diritto di soggiornare in Svizzera, avendo la cittadinanza elvetica (cfr. STF 2C_475/2009 del 26 gennaio 2010 consid. 4.2.3). In questo contesto, i rapporti dell'insorgente con sua moglie e suo figlio potranno essere senz'altro mantenuti via telefono, in forma scritta, ma anche nell'ambito di visite reciproche. Finora nei confronti del ricorrente è infatti stata decisa una revoca del permesso di domicilio: di principio, un suo soggiorno in Svizzera per far visita alla famiglia, unico legame che ha nel nostro Paese, non è quindi escluso (DTF 120 Ib 6 consid. 4a; STF 2C_825/2008 del 7 maggio 2009 consid. 3.3). 5.3. In conclusione, un'attenta ponderazione di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il provvedimento adottato dall'autorità inferiore anche sotto il profilo dell'art.

E. 8

CEDU e dell'art. 13 Cost., di identica portata, nonché della Convenzione sui diritti del fanciullo, nella misura in cui la medesima è applicabile nella presente fattispecie. L'interesse pubblico a revocare il permesso di domicilio al ricorrente è infatti preponderante rispetto ai motivi di ordine privato che egli ha invocato per poter rimanere nel nostro Paese. 6. In siffatte circostanze, la Sezione della popolazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali applicabili. Inoltre la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la medesima

dev'essere confermata. Un semplice ammonimento non può quindi trovare applicazione nella presente fattispecie. 7. Stante quanto precede, il ricorso va integralmente respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm). Per questi motivi, visti gli art. 62, 63, 66 e 96 LStr; 80 OASA; 8 CEDU;

E. 13

e 29 Cost.; 10 lett. a LALPS; art. 18, 26, 28, 43, 46, 60 e 61 LPamm e la CDF; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa e le spese di giustizia, per complessivi fr. 1'000.–, già anticipate nella misura di fr. 500.–, sono a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente
Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.